



UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO UNICO

Area edilizia privata e gestione del territorio

Pizza Ferrari, 24 – 24020 ROVETTA (BG) – Tel. 0346.76192

e-mail: utu.protocollo.unionepresolana@legalmail.it

Comuni associati: Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo

STRALCIO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO RELATIVO ALLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CAPITOLO 9.

9.1) COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

9.1.1 Costituzione, composizione e durata

1. Ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., è istituita la "Commissione Comunale per il paesaggio".

La commissione è organo collegiale di consulenza tecnica del Comune su materia di tutela paesaggistico-ambientale ed esprime parere obbligatorio in merito agli interventi soggetti alla valutazione paesaggistica.

2. La stessa è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il presidente, aventi particolare e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistico-ambientale, designati con apposita delibera di giunta previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.

3. La commissione è costituita da:

- Il Presidente che dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

- I componenti che dovranno essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;

Tutti i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite a codesto Ente.

La nomina del presidente avviene con il medesimo decreto del Sindaco.

4. Esercita funzioni di segretario della Commissione per il paesaggio, senza diritto di voto, il responsabile del servizio o suo delegato dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Alle riunioni della Commissione può sempre presenziare il Responsabile del Servizio Tecnico, con diritto di intervento.

6. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.

7. I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al successivo art. 9.1.2, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

8. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

9. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità di cui al comma 2.

10. La partecipazione dei Componenti alla Commissione per il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, la Giunta Comunale comunque può prevedere un rimborso spese per i singoli membri.

9.1.2 Casi di incompatibilità

La carica di membro della Commissione è incompatibile:

- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
- con il ruolo di commissario della commissione edilizia e/o urbanistica;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- non devono avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione.

I componenti della Commissione devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza di incompatibilità di cui al precedente punto.

9.1.3 Compiti della Commissione

La Commissione, secondo quanto indicato nei criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici approvati con D.G.R. n. 9/2727 del 22/12/2011, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali sopra citati, anche in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e le congruità con i criteri di gestione del bene, in particolare:

a) in caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs 42/2004) dichiarati mediante provvedimento specifico, nella valutazione si farà riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso;

b) nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs 42/2004), nella valutazione si farà riferimento al significato storico, culturale, ecologico, naturalistico ed estetico - visuale degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del PTPR che dai Piani territoriali di coordinamenti di parchi e province. Considerata la valenza paesaggistica sia del PTCP che dei Piani territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri regionali citati in premessa, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico;
- nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale;
- nei Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi e Province;
- nel Piano di Governo del Territorio.

Nel caso in cui la Commissione per il paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa si esprime, comunque, in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame dello sportello unico dell'edilizia, sia risultato conforme al progetto preventivo.

La Commissione esprime:

- parere obbligatorio e vincolante, nei casi previsti dalla legge, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - giudizio di impatto paesistico come previsto dall'art. 64 comma 8 della LR 12/2005 e s.m.i. relativamente ai progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - ulteriori pareri prescritti dalla normativa del PGT vigente;
 - altri pareri obbligatori e/o previsti da sopraggiunta normativa regionale / statale.
2. In materia di pianificazione urbanistica, la Commissione per il paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere, comunque non vincolante, esclusivamente nei casi in cui ciò venga richiesto dall'Amministrazione, in merito:
- a) alla capacità del progetto di integrarsi con il contesto urbano ed ambientale;
 - b) alla sostenibilità ambientale del progetto;
 - c) alla fruibilità del territorio in seguito alla trasformazione proposta.

Conseguentemente, si potrà esprimere in merito:

- a) alle proposte di variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;
 - b) ai programmi di riqualificazione urbana;
 - c) ai piani attuativi;
 - d) ai piani attuativi in variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;
 - e) ad altri strumenti di pianificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;
 - f) ai pareri preventivi.
3. Il parere della commissione per il paesaggio è altresì obbligatorio, nei casi previsti dalla legge per opere pubbliche comunali ove sia presente un impatto paesaggistico.
4. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la migliore comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

9.1.4 Casi di esclusione del parere della Commissione

il parere della Commissione è escluso nei seguenti casi:

- opere soggette a permesso di costruire o dia, non comprese nei casi di obbligatorietà dei pareri di cui al precedente articolo 3;
- richieste di volture di provvedimenti abilitativi;
- richieste di proroga dei termini di inizio o fine lavori;
- istanze per il quale il diniego del provvedimento abilitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ad esempio, al titolo, alla idoneità giuridica urbanistica dell'area.

9.1.5 Convocazione

Le sedute della Commissione per il paesaggio vengono convocate con apposito avviso, dal Responsabile del Servizio o suo delegato, sentito il Presidente; almeno tre giorni prima della riunione, tramite posta, fax o e-mail.

9.1.6 Funzionamento e verbalizzazioni

1. Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la maggioranza dei membri;
2. Le sedute della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche;
3. La Commissione per il paesaggio può sentire i progettisti, invitandoli a presenziare, per avere chiarimenti sui progetti presentati, od effettuare sopralluoghi, quando lo ritenga necessario, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere;
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;

5. I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento trattato, o riguardino progetti o argomenti facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione, hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
6. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
7. Le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione vengono illustrate dal segretario che partecipa senza diritto di voto;
8. Il segretario predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione;
9. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi e della decisione assunta;
10. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

9.1.7 Istruttoria delle pratiche

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge.

9.1.8 Termine per l'espressione del parere

La Commissione per il paesaggio è tenuta in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.